

COMUNE DELLA SPEZIA Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 243 DEL 27/01/2025

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.14BIS LEGGE 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 13 D.LGS. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N.120/2020 E S.M.I., PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI IMMAGAZZINAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA (BESS) DENOMINATO "LA SPEZIA BESS 2" DA 193 MW - ISTANZA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 28/2011. PROPONENTE: ENEL PRODUZIONE S.P.A. CONCLUSIONE.

Il compilatore : Emiliano Pellegrino

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con Determinazione Dirigenziale n.1900 del 18.06.2024, è stato l'autorizzato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 28/2011, il progetto presentato da Enel Produzione S.p.A., denominato "La Spezia BESS 2", relativo all'immagazzinamento di energia elettrica (BESS), della potenza di 193 MW, da realizzarsi nel sito della Centrale Termoelettrica "Eugenio Montale";
- che Enel Produzione S.p.A., al fine di apportare modifiche al progetto come sopra autorizzato, in data 19.12.2024, prot. n.178411, ha richiesto al Comune della Spezia di avviare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 28/2011 (richiamato dal D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii), il procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata e di convocare la conferenza di servizi asincrona prevista dall'art 14, comma 2 della legge 241/1990, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti;
- -che, in forza della suddetta richiesta, la precedente autorizzazione ex art. 6 del D.lgs. 28/2011,4, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1900 del 18.06.2024, rimarrà valida fino all'ottenimento di nuova autorizzazione;
- che l'istanza in questione è corredata dalla dichiarazione del soggetto proponente relativamente alle compatibilità prescritte dall'art.6, comma 2, D. Lgs. N.28/2011;

- che in particolare il progetto prevede l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico dell'energia, "Battery Energy Storage System" (BESS), con una potenza di circa 193 MW. costituito da batterie del tipo agli ioni di litio e rientrante nella tipologia "stand alone" di cui all'art.1 comma 2 quinquies DL 7/2002 (convertito in Legge da L. 55/2002) e ss.mm.ii e pertanto non necessita di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 152/2006;
- che ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 28/2011 qualora la procedura PAS sia subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'Amministrazione Comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- che, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, al comma 9-ter del DL n. 28/2011, la procedura autorizzativa applicabile nel caso in cui siano coinvolti due o più comuni prevede che l'Amministrazione competente è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse;
- che, pertanto, con comunicazione prot.180111/24, il Comune della Spezia ha indetto Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

Comune della Spezia – C.d.R. Progetti Speciali

Comune della Spezia - C.d.R Ambiente

Comune della Spezia – C.d.R. Energia

Comune della Spezia – C.d.R. Infrastrutture Stradali - Difesa del Suolo (Comune)

Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto

Comune di Arcola

Comando Vigili del Fuoco La Spezia - Ufficio Prevenzione Incendi

REGIONE LIGURIA - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Dipartimento Sviluppo

Economico -Servizio Energia - Difesa del suolo

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Terna Rete Italia Direzione Dispacciamento e Conduzione Connessioni RTN

ENAC

ENAV

ARPAL

ASL/AUSL

- che entro l'08.01.2025, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze i cui contenuti brevemente si riportano:
 - a) C.d.R. Progetti Speciali, Comune della Spezia, con nota prot.2678 del 08.01.2025, ha richiesto elaborati di natura tecnica necessari, tra l'altro, all'individuazione della natura dell'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- b) Comando Vigili del Fuoco La Spezia, a mezzo di nota prot. 135 del 07.01.2025, ha richiesto elaborati, documentazione e precisazioni ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'art.3 DPR n.151/2011;
- che dette richieste sono state trasmesse a Enel Produzione s.p.a. in data 09.01.2025, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti;
- che, con prot. n. 6642 e n.6635 del 16.01.2025, sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista, e con pec prot. num. 7082 del 16.01.2025 sono state inoltrate agli Enti richiedenti per il relativo esame;
- che, facendo seguito a contatti intercorsi con il CDR Progetti Speciali e l'Ufficio Geologico, Enel Produzione S.p.A., con nota prot. 11681 del 24.1.2025, ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali, specificando che le stesse sostituiscono a tutti gli effetti, per i suddetti Servizi, quelle di cui alla nota prot. n. 7082 del 16.01.2025;
- -che le integrazioni di cui sopra sono state quindi inoltrate al CDR Progetti Speciali e all'Ufficio Geologico per la conseguente espressione dei pertinenti pareri;
- che relativamente all'acquisizione dei pareri da parte degli enti convocati è pervenuto quanto segue:
 - Regione Liguria Difesa del Suolo, con nota prot. 3904 del 07.01.2025, ha confermato il contenuto dei pareri rilasciati nel precedente procedimento autorizzativo, di cui alle allegate note prot. 418720/24 e 796926/24, inerenti la classificazione urbanistica dell'intervento.
 Ha inoltre ribadito e sollecitato la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento idraulico del Fosso Tombone, richiamando altresì l'attenzione sul rispetto della normativa di cui alla DGR 91/2013, sui franchi di sicurezza di almeno 50 cm rispetto ai livelli di piena 200ennale.
 - Comune di Arcola, con nota prot. 904 del 14.01.2025 ha rilasciato assenso senza prescrizioni dando atto della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
 - ARPAL, a mezzo di nota prot. 1453 del 17.01.2025, ha rilasciato parere favorevole;
 - Comando Vigili del Fuoco La Spezia, a mezzo di nota prot. 744 del 20.01.2025, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
 - l'ASL, S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a mezzo di nota 962 del 22.01.25, ha espresso parere favorevole e l'ASL, S.C. Igiene e Sanità Pubblica, a mezzo di nota prot. 329 del 10.01.2025, ha precisato che poiché "nella valutazione preliminare da esposizione ai campi elettromagnetici viene dichiarato che nell'area dove verrà realizzato l'installazione non sono presenti recettori sensibili previsti dal DPCM 8/7/2003 cioè non vi sono aree gioco, scuole o abitazioni e che le linee MT ed AT interessano esclusivamente aree che ricadono nel perimetro della centrale elettrica, si ritiene di non dover esprimere parere di competenza";

- Il C.d.R. Ambiente, a mezzo di nota prot. 12207 del 24.01.2025, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- il C.d.R. Progetti Speciali a mezzo di nota prot. 12317 del 25.01.2025, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, rilevando, per quanto attiene alla tipologia di intervento di cui alla nota della Regione Liguria Difesa del Suolo, prot. 3904 del 07.01.2025, che lo stesso "...rientra tra le opere di ristrutturazione edilizia, in quanto la consistenza volumetrica delle nuove opere riguardanti l'istallazione impiantistica di attrezzature a servizio del nuovo impianto denominato "La Spezia BESS 2" risulta inferiore della consistenza volumetrica prevista in demolizione, che comprende edifici ed attrezzature della ex Centrale";
- Il Geologo incaricato dal Comune della Spezia Dott. Geol. Carlo Malgarotto, a mezzo di nota prot. 12513 del 25.1.2025, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- relativamente ad Enac, la Relazione Tecnica di non interferenza al volo allegata all'istanza di indizione della presente Conferenza contiene l'asseverazione del tecnico sottoscrittore attestante che l'intervento in oggetto non presenta interesse aeronautico;
- in merito al nulla osta ministeriale, il Decreto Legislativo n. 48 del 24/03/24 ha liberalizzato l'attività di posa delle condutture di energia elettrica, disponendo che i soggetti interessati sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, che dovrà essere presentata prima dell'avvio dei lavori all'Ispettorato competente;
- Enel Produzione S.p.A., nell'allegato denominato "Descrizione modifiche progettuali", ha dichiarato che il preventivo di connessione (STMG) per una potenza di 193.1 MW, rilasciato dalla società Terna SpA, nel precedente iter autorizzativo conclusosi con Determinazione Dirigenziale N°1900 del 18.06.2024, allegato alla documentazione di Progetto, prevede la connessione dell'impianto per il tramite delle infrastrutture esistenti e che, per tale ragione non si ritengono necessari ulteriori atti di assenso da parte di Terna;

Considerato che per i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, che non hanno reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;

VISTA la normativa vigente in materia:

- II D. Lgs. 3 marzo 2011 n.28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n.96, il quale prevede nel primo comma dell'articolo 6 che "per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS)";

- II D. Lgs. 25 novembre 2016 n.222 (Sezione II–EDILIZIA –punto 97) che ha ricondotto il titolo

suddetto tra quelli soggetti a SCIA;

- l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190;

CONSIDERATO che la società istante, oltre alle prescrizioni impartite dagli altri Enti, dovrà attenersi ai sensi del D. LGS n. 28/2011, art. 6 commi 6, 7 e 8, alle seguenti condizioni e norme, e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi:

- L'intervento deve essere completato entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata;
- La realizzazione delle parti non ultimate dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione;
- Dovrà essere comunicata al Comune la data di ultimazione lavori:
- Dovrà essere trasmesso al Comune un certificato di collaudo finale, redatto dal progettista o un tecnico abilitato con il quale si attesta la conformità dell'opera al presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale:

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, D. Lgs. N. 28/2001, "la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data del ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché degli atti di assenso eventualmente necessari";

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. In fase di realizzazione dell'intervento il progetto dovrà attenersi alle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti nell'ambito degli allegati rispettivi pareri di competenza.

A tal fine tutta la documentazione progettuale relativa al presente provvedimento, comprensiva delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del sistema di accumulo stesso, ivi incluse le linee elettriche per il collegamento del sistema di accumulo al punto di connessione alla linea elettrica nazionale che per natura e consistenza non potendo essere allegata allo stesso, è depositata digitalmente sul portale IOL del Comune della Spezia, e dovrà contenere gli elaborati aggiornati a seguito dei pareri/prescrizioni degli Enti e/o Servizi coinvolti, e costituisce parte integrante del presente provvedimento conclusivo;

I termini di efficacia dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi in questione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, decorrono dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC di trasmissione del presente provvedimento;

In relazione a quanto sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

La precedente autorizzazione ex art. 6 del D.lgs. 28/2011, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1900 del 18.06.2024, è superata dalla presente autorizzazione;

Avverso il presento provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 27/01/2025

Il Dirigente - Amministrativo Legale